

Giudizio n. 46171

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 46171 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, nato a OMISSIS, in data OMISSIS (OMISSIS), e residente a OMISSIS in via OMISSIS, ai fini del presente atto elettivamente domiciliati presso lo studio professionale degli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S) del Foro di Palermo, Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D) del Foro di Palermo, Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R) del Foro di Palermo, ivi siti in Palermo, nella via Libertà n.62, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, come da mandato in calce al ricorso, PEC: cirocatalano@pec.it, simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it

RICORRENTE

CONTRO

l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio

congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Nasso

(C.F.: NSSMTR71A46L063A), PEC:

avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e Oreste Manzi (C.F.:

MNZRST58R13C129I), PEC: avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it

FAX 051216402 con il quale è elettivamente domiciliato in Bologna Via

Milazzo n. 4/2 presso l'Avvocatura Regionale INPS, giusta procura

generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio Fantini in Roma

Repertorio n.37590 Raccolta n.7131

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per OMISSIS

- accertare e dichiarare, il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli

effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 -

applicazione Legge di Bilancio 2021 - al ricalcolo, riliquidazione e

pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della

percentuale pari al 2,445%, il tutto con arretrati dal 1 gennaio 2022, con

interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo ed adeguamento del

trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di

qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque

preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del

diritto medesimo; - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ai

sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73

- applicazione Legge di Bilancio 2021 - al ricalcolo, riliquidazione e

pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della

percentuale pari al 2,445% con decorrenza arretrati dal 1.1.2022. - in

ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi
in favore dei sottoscritti procuratori antistatari

Per INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del
l.r.p.t.:

1) Accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione del contendere nella
presente controversia con compensazione delle spese di lite.

2) In via subordinata disporre un rinvio del presente giudizio a una
data utile per il deposito del cedolino che accerti i pagamenti oggetto
di questo giudizio, così da dichiarare l'intervenuta cessazione della
materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Disporre un breve rinvio al fine di acquisire la documentazione
dall'ufficio amministrativo competente.

Spese come per legge.

FATTO

Con ricorso notificato il 18.10.2023 alle ore 15:49:42 a mezzo PEC
OMISSIS conveniva in giudizio l'INPS Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. davanti alla Corte dei conti
esponendo che:

1) l'odierno ricorrente è stato dipendente della Polizia di Stato dal 4
luglio 1979, è andato in pensione in data 12 maggio 2018 con il ruolo di
assistente capo coordinatore; e ad oggi è titolare della pensione n.
17496925, calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS (ex
INPDAP) di Livorno dal 12.05.2018;

2) il ricorrente alla data del 31.12.1995 aveva maturato una anzianità
contributiva pari 11 anni e 9 mesi (v.all.1), possedendo, in tal modo, il

sistema pensionistico effettuato con il sistema di calcolo misto;

3) ciò nonostante, il suo trattamento pensionistico è stato liquidato dall'istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad €. 0,27278 (all.1), e ciò in ragione dell'applicazione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., per il quale: "la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento";

4) in data 18 maggio 2023, l'odierno ricorrente, a mezzo dei procuratori a mezzo pec, ha trasmesso (v.all.2) alla direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del corretto coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54 cit.;

5) l'Istituto non ha riscontrato la precedente diffida configurandosi il silenzio diniego; pertanto, proponeva ricorso chiedendo accertarsi le conclusioni di cui in epigrafe.

Si costituiva l'INPS evidenziando che in applicazione della circolare n. 44/2022 la competente sede INPS ha provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico del ricorrente applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento del 2,44% con conseguente corresponsione degli arretrati a decorre dal 01.01.2022.

All'udienza del 16.4.2024 la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.

DIRITTO

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo fornito l'INPS la prova, con versamento di copia del cedolino, del versamento in data 2.4.2024 degli arretrati.

Le spese di giudizio sussistendo gravi ed eccezionali ragioni dovute all'operato dell'INPS che celermente si è dato da fare per il pagamento degli arretrati e per l'adeguamento pensionistico, possono compensarsi per intero.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., con ricorso notificato il 18.10.2023 alle ore 15:49:42 a mezzo PEC, così provvede:

- a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
- b) compensa per intero le spese di lite.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 16.4.2024

IL GIUDICE UNICO

SENT. NR. 37/2024/C

Cons. Marco Catalano

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 22 aprile 2024

p. Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del

ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi

causa.

Bologna, 22 aprile 2024

p. Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Lucia Caldarelli)

(f.to digitalmente)